

<b>Beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>datori di lavoro con unità produttive o operative site nel territorio regionale</li> <li>datori di lavoro appaltatori di opere e servizi che hanno unità produttive site nel territorio regionale</li> <li>datori di lavoro che non sono imprese (professionisti, associazioni, enti non profit)</li> <li>datori di lavoro del settore "commercio" che non versano al FIS perchè hanno in organico fino a 5 dipendenti</li> <li>datori di lavoro del ccnl "studi professionali" che abbiano in organico fino a 5 dipendenti</li> </ul> <p><b>sempre che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>siano sprovvisti di altro ammortizzatore ordinario</li> </ul>
<b>Causale</b>	sospensione o riduzione dell'attività in conseguenza a CORONAVIRUS
<b>Durata</b>	massimo 22 ( <b>13+5+4</b> ) settimane all'interno del periodo 23/02/2020 – 31/10/2020
<b>Decorrenza accordo</b>	anche retroattiva a far data dal 23/02/2020
<b>Scadenza accordo</b>	termine perentorio per tutti gli accordi: 31/10/2020
<b>Termine massimo per la presentazione della domanda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>se <b>pagamento diretto senza anticipo del 40%</b>: entro la fine del mese successivo l'inizio della sospensione/riduzione</li> <li>se il datore di lavoro chiede all'INPS il <b>pagamento diretto con anticipo del 40% da parte dell'INPS</b>: entro 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione</li> </ul>
<b>Misura della prestazione</b>	<p>Assegno ordinario: 80% della retribuzione imponibile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con applicazione dei massimali della CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)</p> <p>Per il 2020 la misura massima erogabile della prestazione è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>998,18 euro</b> per retribuzioni uguali o inferiori a <b>2.159,48 euro</b></li> <li><b>1.199,72 euro</b> per retribuzioni superiori a <b>2.159,48 euro</b></li> </ul>
<b>Modalità di erogazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>pagamento diretto</b> da parte dell'Istituto</li> <li>salvo istanza per <b>pagamento diretto con anticipo 40%</b> da parte dell'Istituto</li> </ul>
<b>Contributo addizionale</b>	non è dovuto
<b>Lavoratori che possono accedere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tutti i lavoratori in forza al 25/03/2020</li> <li><u>non</u> sono ammessi i lavoratori assunti dopo il 25/03/2020</li> <li>non necessario requisito soggettivo di anzianità aziendale &gt; 90 gg</li> <li>sono inclusi gli apprendisti</li> <li>sono esclusi gli intermittenti</li> </ul> <p>NB: per i contratti a termine l'intervento di cig in deroga termina alla scadenza del contratto.</p>
<b>Operatività</b>	<p>L'accordo sottoscritto con le OO. SS. <b>può essere trasmesso anche per via telematica ai sindacati (per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti)</b>. Le richieste delle prime 13 settimane devono essere presentate tramite procedura telematica alla Regione Emilia-Romagna.</p> <p>Le ulteriori 13 settimane devono invece essere presentate tramite procedura telematica all'INPS.</p>
<b>Godimento ferie</b>	non previsto l'esaurimento delle ferie anno precedente anche se è consigliato dato il tenore dei vari DPCM emessi dal Governo ove si sollecitava il godimento di ferie

<b>Rendicontazioni</b>	<b>Pagamento diretto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• aggancio Ticket nell'Uniemens</li><li>• attesa dell'autorizzazione</li><li>• rendicontazione con SR41 da effettuarsi mensilmente entro il 20 del mese successivo a quello in cui è collocato l'ammortizzatore.</li></ul> Quando il datore di lavoro chiede il <b>pagamento diretto all'INPS con anticipo del 40%</b> tutti i tempi vengono anticipati.
------------------------	--